

P.U. 30/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Francesca Garofalo	- Presidente
Dott.ssa Chiara Di Credico	- Giudice
Dott.ssa Francesca Rinaldi	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa da

CHIODO SAVERIO nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED] C.F. CHDSVR84M27C352N;

- *ricorrente*

Con ricorso depositato in data 14.03.2025, CHIODO SAVERIO ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex art.* 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione da cui si desumano i redditi del ricorrente; 2) indicazione dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare con sollecitudine i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).

A corredo del ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

È stata altresì fornita unitamente alle predette integrazioni documentali la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Pietro Funaro, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente



in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex art. 2, I comma, lett. c) CCII*).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore, persona fisica è un consumatore, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Occorre in primo luogo precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione.

Il ricorrente ha indicato di essere titolare di un bene mobile, di un bene immobile per il 50%, e di redditi derivanti dallo svolgimento della propria attività di lavoratore dipendente, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle imposte, è pari a  annui.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art. 270 CCII*.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII* una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore nominato dal Tribunale dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può dunque essere lasciata al ricorrente la somma mensile, ritenuta congrua, di euro 1350,00 per trentasei mensilità, in conformità all'elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornito dal medesimo istante e considerato che occorre pur sempre tenere conto della peculiare posizione giuridica del soggetto sottoposto a liquidazione controllata e delle legittime aspettative del ceto creditorio.

Tutti i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012



(artt. 14 *quinquies*, IV comma e 14 *undecies*). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276).

Con riguardo ai debiti deve, peraltro, evidenziarsi già in questa sede che il compenso per l'advisor avv. Ferrara, contrariamente a quanto ritenuto dal gestore, non rientra tra le spese prededucibili non rientrando tale compenso nel disposto dell'art. 6 ccii.

Sul punto, invero, è bene osservare che l'art. 6 let d) ccii riguarda *i crediti legalmente sorti , durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento*, e che pertanto - dato il chiaro incipit della norma - non detto articolo riguarda tutte le attività e gli incarichi conferiti prima della domanda di accesso allo strumento di regolazione, come avvenuto nel caso di specie nei confronti dell'advisor. Alla luce dell'art. 6 CCII, infatti, come modificato con l'ultimo correttivo, le uniche spese in prededuzione sono i compensi dell'OCC/Gestore della Crisi, mentre vanno riconosciuti in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cpc, ma non in prededuzione, i compensi dell'advisor legale.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **CHIODO SAVERIO**, nato a  e residente in , C.F. CHDSVR84M27C352N;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Rinaldi;



nomina

Liquidatore l'Avv. Claudia Consarino, iscritta nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art.* 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, notiziando il GD se la somma indicata dal gestore di € 1350,00 da lasciare al debitore può reputarsi congrua,
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art.* 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;



- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chiedi, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex* art. 276 CCII;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente la somma mensile netta di euro 1350,00 , ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCII, in conformità all'elenco delle spese necessarie al mantenimento della debitore e della famiglia, fornito dal medesimo istante, mentre tutti i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore, mano a



mano che maturano e ciò salvo che il liquidatore individui una diversa somma – minore o maggiore – che, sulla base degli accertamenti effettuati, dovrà essere lasciata al debitore.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 16/04/2025, da remoto.

Il Giudice Relatore

Francesca Rinaldi

Il Presidente

Francesca Garofalo

